



## Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) A.C. 1356

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.C.                    | 1356                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Titolo:                 | Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale |
| Iniziativa:             | Parlamentare                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero di articoli:     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Commissioni competenti: | I Affari costituzionali, V Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sede:                   | referente                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stato dell'iter:        | All'esame delle Commissioni riunite                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Contenuto

La proposta di legge di iniziativa parlamentare è stata presentata alla Camera dei Deputati; in seguito all'esame delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, il testo si compone di **3 articoli**.

L'**articolo 1** dispone l'inconferibilità degli **incarichi amministrativi di vertice** negli **enti di diritto privato in controllo pubblico** in caso di **condanna** per reati contro la pubblica amministrazione; attualmente l'inconferibilità è prevista per gli incarichi dirigenziali e di amministratore in tali enti. A tal fine viene modificato l'[articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 39/2013](#). Tale disposizione prevede che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del [codice penale](#), non possono essere attribuiti gli incarichi amministrativi di **vertice** nelle amministrazioni statali, regionali e locali (lett. a). L'articolo in esame integra la disposizione vietando il conferimento degli incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Attualmente il citato articolo 3, comma 1, dispone, sempre in caso di condanna, l'inconferibilità degli **incarichi dirigenziali** (lett. c) e di **amministratore** (lett. d) di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale. La disposizione in esame estende l'inconferibilità anche agli incarichi amministrativi di vertice degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L'**articolo 2** dispone una semplificazione contabile **per i comuni con meno di 5.000 abitanti**, per i quali viene **eliminato l'obbligo di effettuare il controllo di gestione** previsto dal comma 1 dell'articolo 196 del TUEL.

L'**articolo 3** eleva da due a **tre il limite dei mandati consecutivi** per i sindaci dei **comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**. Per i sindaci dei comuni con 5.000 o più abitanti rimane il limite di due mandati consecutivi; inoltre, viene definito il divieto di terzo mandato (o di quarto mandato per i comuni sotto soglia) una **causa di incandidabilità** e non di ineleggibilità; di conseguenza viene abrogata una disposizione della legge 56/2014 (art. 1, comma 138) che ha elevato da due a tre il limite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, introducendo tuttavia un tetto di mandati complessivi pari a tre.

### Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento, composto da tre articoli, appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di organi di governo di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione); con riferimento all'articolo 1 assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici (articolo 117, secondo comma, lettera g).

**Senato: Nota breve n. 339**  
**Camera: Nota Questioni regionali n. 204**  
**3 novembre 2021**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
QR0204